

00385/05

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

r.g.nm. 3015+5297/03;
cam cons. 2/12/2004;
oggetto: giurisdizione,
rapporti societari.

composta dai sigg.ri Magistrati

Vincenzo Carbone

primo presidente aggiunto

Giovanni Olla

presidente di sezione

Francesco Cristarella Orestano

“

Enrico Papa

consigliere

Alfredo Mensitieri

“

Alessandro Criscuolo

“

Michele Varrone

“

Giulio Graziadei

rel.

“

Stefanomaria Evangelista

“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel regolamento di giurisdizione richiesto, con ricorso principale, da
Daniela De Marco, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari
n. 12, presso l'avv. Sergio Smedile, che, con l'avv. Simona Capriolo, la
difende per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Oron. 385

M

909

Cesare Cacchiatelli Masenza, elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli n. 31, presso l'avv. prof. Vincenzo Zeno Zencovich, che lo difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

resistente

ed inoltre richiesto, con ricorso incidentale, da

Cesare Cacchiatelli Masenza, come sopra domiciliato e difeso;

ricorrente

contro

Daniela De Marco;

intimata

in relazione al giudizio r.g.n. 37293/2002 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione terza civile;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Uccella, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano;

sentito il relatore cons. Graziadei;

sentiti l'avv. Pizzoli, con delega, per la De Marco, e l'avv. Zeno Zencovich, per il Masenza.

La Corte, a sezioni unite, considerato:

-che Daniela De Marco, cittadina italiana, in controversia nei suoi confronti promossa nel 1993 dinanzi al Tribunale di Milano da Cesare Cacchiatelli Masenza, cittadino italiano residente in Grecia, ha proposto domande riconvenzionali, fra l'altro chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per abusi commessi quale socio ed amministratore di

una società di fatto da entrambi costituita in Grecia (quando erano legati da rapporto di convivenza);

-che il Masenza ha pregiudizialmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano su detta pretesa risarcitoria, a suo avviso devoluta al Tribunale di Roma per ragioni di territorio;

-che il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 febbraio 2002, ha respinto le domande principali del Masenza, nonché le domande riconvenzionali della De Marco diverse da quella di risarcimento del danno per comportamenti di *mala gestio*, mentre, con riguardo a quest'ultima, ha ritenuto fondata l'eccezione d'incompetenza, assegnando termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma;

-che la De Marco ha provveduto alla riassunzione con atto del 13 maggio 2002;

-che il Masenza, costituendosi, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sotto il profilo che la causa spettava in via esclusiva alla cognizione del giudice greco, ai sensi dell'art. 16 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, poi riprodotto dall'art. 22 n. 2 del regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000;

-che la De Marco, con ricorso notificato il 15 gennaio 2003, ha presentato istanza di regolamento preventivo, sostenendo la giurisdizione del giudice italiano, per la comune nazionalità delle parti e per l'inapplicabilità delle disposizioni richiamate dal Masenza;

-che il Masenza, con ricorso incidentale notificato il 20 febbraio 2003, ha rinnovato l'indicata deduzione di difetto di giurisdizione;

-che, per la pronuncia sui ricorsi, è stata fissata l'odierna camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 primo comma n. 5 cod. proc. civ.;



-che il Procuratore generale, concludendo nei termini sopra riportati, ha condiviso le osservazioni della De Marco;

-che entrambe le parti hanno depositato memorie;

-che i ricorsi devono essere riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ.;

-che l'ammissibilità del regolamento non è esclusa dalla pronuncia d'incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Milano, dato che il principio, secondo cui il regolamento stesso non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata a questione processuale, riguarda il caso di decisione del giudice presso il quale la causa è in corso, non di altro giudice in precedenza adito, ancorchè nell'ambito di un processo unitario caratterizzato da *traslatio iudicii* per motivi di competenza (cfr. Cass. s.u. 5 febbraio 1999 n. 45, 25 giugno 2002 n. 9288);

-che la domanda della De Marco, per la condanna del Masenza al risarcimento del danno in tesi arrecato in dipendenza di irregolarità commesse quale socio ed amministratore della società da entrambi costituita, è stata proposta nel 1993, nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804;

-che l'art. 16 della Convenzione, indipendentemente dal criterio generale di collegamento rappresentato dal domicilio del convenuto (art. 2), contempla specifiche ipotesi di giurisdizione esclusiva in relazione al tema del dibattito, e, in particolare, con il n. 2, affida le domande inerenti alla "validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o delle decisioni dei loro organi" al giudice dello Stato in cui hanno sede;

-che la domanda in esame non rientra in dette ipotesi, in quanto non coinvolge il patto costitutivo della società od atti da essa compiuti tramite i



suoi organi rappresentativi, nè comunque è stata proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti fra i due soci, e fa valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorchè ricollegata a comportamenti assertivamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore;

-che l'inequivocità della lettera del citato art. 16 n. 2, nel senso della non riferibilità alle controversie fra soci, trova conforto nella *ratio* della norma, la quale risponde all'esigenza che le cause incidenti sull'esistenza o sugli atti di società (o persona giuridica) siano riservate al giudice dell'ordinamento nazionale in cui la società stessa si trovi ed operi, e, dunque, persegue un obiettivo non compromesso da decisioni che altri giudici adottino nei rapporti fra i soci, senza riflessi (se non meramente indiretti) sulla vita dell'ente, e quindi senza il pericolo (prospettato dal Masenza) di un foro europeo *shopping* in materia societaria;

-che l'insussistenza di un caso di competenza giurisdizionale esclusiva, riscontrabile anche d'ufficio a norma dell'art. 19 della Convenzione, rende operante l'art. 18 di essa, ai sensi del quale resta ferma la giurisdizione del giudice adito quando il convenuto sia comparso senza sollevare contestazioni al riguardo (v. Cass. s.u. 21 marzo 1986 n. 3376, 28 marzo 1990 n. 2500);

-che tale ultima disposizione evidenzia la giurisdizione del giudice italiano, dato che il Masenza, replicando dinanzi al Tribunale di Milano alla domanda risarcitoria della De Marco, non ha messo in dubbio detta giurisdizione, ed anzi l'ha riconosciuta ed accettata, adducendo la competenza per territorio del Tribunale di Roma;

-che, sulla giurisdizione del giudice italiano radicatasi in base alla Convenzione di Bruxelles, non interferisce la sopravvenuta entrata in vigore



della riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218, la quale non tocca detta Convenzione (artt. 2 e 3), fissa criteri analoghi sulla rilevanza del difetto di giurisdizione (art. 11), e peraltro opera nei procedimenti in corso davanti al giudice italiano solo se ne evidenzi la giurisdizione (art. 72), nè la sopravvenuta entrata in vigore del regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, il quale riguarda solo le domande successivamente proposte (artt. 66 e 76), e comunque sostanzialmente riproduce, con gli artt. 22, 24 e 25, le previsioni dei menzionati artt. 16, 18 e 19 della Convenzione;

-che, in conclusione, si deve affermare la giurisdizione del giudice italiano, in adesione alla richiesta della De Marco e reiezione invece di quella del Masenza, con la conseguenziale condanna del secondo al pagamento in favore della prima delle spese di questa fase processuale;

p.q.m.

-riunisce le istanze di regolamento, e, pronunciando sulle stesse, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, e condanna Cesare Cacchiarelli Masenza al rimborso in favore di Daniela De Marco delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2004.

Vincenzo Carbone, presidente

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **12 GEN. 2005**
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista